



Comune di Pian Camuno

Provincia di Brescia

Codice Ente 017142

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del 09/07/2026

Adunanza **ordinaria** di **Prima** convocazione

OGGETTO: Tassa Rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe Anno 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **nove** del mese di **Luglio** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il **03/07/2026** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica** di **Prima** convocazione.

All'appello risultano presenti:

Nome	Funzione	Presenza
RAMAZZINI GIORGIO GIOVANNI	SINDACO	Si
BIANCHI GIAN PIETRO	CONSIGLIERE	Si
ZILIANI PRISCILLA	CONSIGLIERE	Si
BIANCHI ERIKA	CONSIGLIERE	Si
BERTOLI SAMUELE	CONSIGLIERE	Si
BERTOLI EMANUELE ANGELO	CONSIGLIERE	Si
COTTI REGIS	CONSIGLIERE	Si
MARINONI MARCO	CONSIGLIERE	Si
GARATTI SARA	CONSIGLIERE	Si
SANTICOLI MARCELLO	CONSIGLIERE	No
FANCHINI MARIO SANTINO	CONSIGLIERE	Si
ZILIANI FABIO	CONSIGLIERE	Si
BIANCHI DANIEL	CONSIGLIERE	Si

Totale presenti N° 12 Totale assenti N° 1

Partecipa alla adunanza il **Segretario Comunale Dr. Marino Bernardi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Il Sindaco Giorgio Giovanni Ramazzini** ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Il Sindaco-Presidente dà lettura dell'oggetto posto al punto n. 6. dell'ordine del giorno e invita l'assessore al bilancio, **dott.ssa Ziliani Priscilla**, a relazionare in merito alla presente proposta.

Prende quindi la parola l'assessore Ziliani e illustra la proposta di tariffe TARI da applicarsi per l'anno 2026 elaborate in coerenza con il piano economico-finanziario e secondo il metodo tariffario predisposto da Arera.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Il consigliere di minoranza **Fanchini Mario Santino** esprime contrarietà per l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti verdi. Preannuncia l'astensione del gruppo di minoranza.

Dopodichè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore al bilancio e quanto emerso dal dibattito consiliare;

Premesso che:

- 1) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- 2) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- 3) l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- 4) la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- 5) la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- 6) la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- 7) l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

8) il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Considerato in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali che l'art 1, comma 169, della l. 27/12/2006 n. 296 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Dato atto che ai sensi del DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies. *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Visto l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell’art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

Richiamate

- le “*Linee guida interpretative*” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...” e dall’altro si prevede che “... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2024, il Consiglio in qualità di Ente territorialmente competente ha approvato l’aggiornamento biennale piano economico finanziario Pef 2024-2025 ove le entrate tributarie TARI previste a copertura dei costi per l’anno 2025 ammontano ad € 681.509,00;

Dato atto, allora, che a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Ritenuto di sottoporre all'approvazione le tariffe TARI 2026, sulla scorta dell'incidenza della spesa del servizio risultante dal PEF annualità 2026;

Considerato che il sistema tariffario si articola in quota fissa e quota variabile ed in utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2026, di cui alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e non domestiche nonché i coefficienti relativi e la ripartizione del gettito fra le utenze domestiche e non domestiche.

Dato atto che l'aumento dei costi e la diminuzione delle utenze, ha comportato per l'anno 2026 un aumento delle tariffe.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Visto il Piano Economico Finanziario – Pef per il periodo 2026-2029 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data odierna ove le entrate tributarie a copertura dei costi per l'anno 2026 ammontano ad € 701.089,00

Dato atto che:

- con la Deliberazione 41/2024/R/RIF del 6 febbraio 2024 ARERA ha avviato una indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di acquisire ulteriori puntuali elementi da cui derivare indicazioni utili per un successivo intervento di riordino sulla materia dell'articolazione dei corrispettivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con la deliberazione n. 43/2025 del 11 febbraio 2025 ha chiuso l'indagine e la relazione finale ha delineato gli aspetti di rilievo di cui tenere conto nell'intervento di primo riordino in materia di articolazione dei corrispettivi nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui procedimento è stato avviato dall'Arera con la delibera n. 56/2025 del 18 febbraio 2025;

Dato atto che:

- le componenti in questione non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento TARI, dandone separata evidenza;
- la deliberazione ARERA stabilisce, altresì, che il Comune provvede al loro riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA), oltre che all'addebito ai contribuenti e alla successiva riscossione;

Richiamato anche il recente D.P.C.M. Del 21 gennaio 2025, n. 25 avente ad oggetto “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”, entrato in vigore in data 28/03/2025, il quale prevede, a partire dal 01/01/2025, una riduzione pari al 25% della Tari con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, per i nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530,00€, elevato a 20.000,00€ limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

Dato atto che il summenzionato decreto attribuisce ad ARERA l'onere di istituire ed aggiornare un'apposita componente perequativa per la copertura del summenzionato “bonus” ed inoltre le modalità di condivisione delle informazioni degli aventi diritto;

Preso atto che con Delibera 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 ARERA ha individuato le prime disposizioni per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti”, prevedendo l'istituzione, a far data del 1/01/2025, della componente perequativa UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, che inizialmente ammonta ad 6,00 €/utenza da applicare a tutte le utenze dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo già dovuto a titolo di TARI;

Dato atto che

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), come da ultime modifiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2021 , che ne disciplina le modalità di riscossione e considerato di stabilire le seguenti scadenze per l'anno 2026 in linea con la normativa definita dall'autorità di regolazione competente:

- Prima rata 31/07/2026
- Seconda rata 06/12/2026

Considerato che con propria deliberazione n. 47 del 29/12/2025 è stato approvato il bilancio di previsione anno 2026-2028;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del responsabile dei servizi tributi e ragioneria, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. n. 267/2000, qui allegati;

Con voti unanimi favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Bianchi Gian Pietro), astenuti n. 3 (Fanchini Mario S., Ziliani Fabio e Bianchi Daniel), espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** che dal Piano Economico Finanziario 2026 – 2029 validato con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 approvata in data odierna emerge una tariffa complessiva riconosciuta per l'anno 2026, complessivamente pari a € 701.089,00;
3. **Di approvare** per l'anno 2026, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati; dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario, dando atto che l'aumento dei costi e la diminuzione delle utenze, seppur non eccessiva, comporta inevitabilmente un aumento delle tariffe;
4. **Di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%°;
5. **Di dare altresì atto** che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - a. *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b. *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
6. **Di dare atto** che il D.P.C.M. n. 24 del 21/01/2025, entrato in vigore il 28/03/2025 ha previsto a partire dal 01/01/2025, una riduzione pari al 25% della Tari con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, per I nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530,00€, elevato a 20.000,00€ limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
7. **Di prendere atto** della recente delibera di ARERA 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 con la quale sono state individuate le prime disposizioni per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti", prevedendo l'istituzione, a far data del 1/01/2025, della componente perequativa UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per I rifiuti, che inizialmente ammonta ad

6,00 €/utenza da applicare a tutte le utenze dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo già dovuto a titolo di TARI, dando atto che in tale ambito verrà applicato quanto disposto dalla legge e dall'Autorità con anche successivi provvedimenti;

8. **Di dare atto** che con le tariffe di cui all'ALLEGATO è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario validato;

9. **Di stabilire** per l'anno 2026 le seguenti scadenze:

a. Prima rata 31/07/2026

b. Seconda rata 06/12/2026

10. **Di provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

All'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.EL n° 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
Giorgio Giovanni Ramazzini

Il Segretario Comunale
Dr. Marino Bernardi

(Sottoscritto Digitalmente)
